

La continuità aziendale nei principi contabili e nei principi di revisione

Torino, 26 settembre 2019

Introduzione

I principi contabili nazionali ed internazionali, così come i principi di revisione, considerano la **continuità aziendale** come un aspetto fondamentale ai fini della predisposizione dei bilanci d'esercizio e/o consolidati e dell'attività di revisione contabile degli stessi.

I principali riferimenti sono:

Codice Civile, art. 2423 bis, comma 1, punto 1) - «Principi di redazione del bilancio»

Codice Civile, art. 2086, comma 2, «Gestione dell'impresa»

OIC 11 - «Finalità e postulati del bilancio d'esercizio»

IAS 1 - «Presentazione del bilancio»

Documento congiunto **Banca d'Italia / Consob / Isvap** n. 2 del 6 febbraio 2009

ISA Italia 570 - «Continuità aziendale»

Una definizione di continuità aziendale

Si presume che un'impresa sia in condizioni di continuità aziendale quando, nel prevedibile futuro, può **far fronte alle proprie obbligazioni ed ai propri impegni nel corso della normale attività.**

Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito, ecc.) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

Da ciò consegue che le attività e le passività devono essere contabilizzate tenendo conto della capacità dell'impresa di realizzare tali attività e di assolvere ai propri impegni nel normale svolgimento della sua attività.

Le valutazioni che gli amministratori devono effettuare con riferimento al presupposto della continuità aziendale sono frutto di un processo che **solitamente non comporta rilevazioni contabili** (tranne, ovviamente, i casi di mancanza del presupposto della continuità aziendale) ma che spesso implica un **integrazione di informativa** proveniente da diverse fonti qualitative e quantitative.

La continuità aziendale nei principi contabili nazionali

Codice Civile, art. 2423 bis, comma 1, punto 1) - «Principi di redazione del bilancio»

«Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) *La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività ...** »*

Codice Civile, art. 2086, comma 2 (*), «Gestione dell'impresa»

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il **superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**»

(*) Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza», in vigore dal marzo 2019

La continuità aziendale nei principi contabili nazionali

OIC 11 - «Finalità e postulati del bilancio d'esercizio»

L'OIC 11, «Finalità e postulati del bilancio d'esercizio», chiarisce come la Prospettiva della continuità aziendale rappresenti uno dei postulati essenziali del bilancio.

*«Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una **valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio**».*

La continuità aziendale nei principi contabili internazionali

IAS 1 - «Presentazione del bilancio»

«Nella fase di preparazione del bilancio, la **direzione deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento.**

*Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di **significative incertezze relative ad eventi o condizioni** che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali **incertezze devono essere evidenziate**».*

La continuità aziendale nei principi contabili internazionali

IAS 1 - «Presentazione del bilancio»

Sempre lo IAS 1 «Presentazione del bilancio» prevede che:

*«Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la **direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio***

*la direzione aziendale può aver bisogno di **considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative**, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale».*

La continuità aziendale nei principi di revisione

**ISA Italia 570 -
«Continuità
aziendale»**

Con determina del Ragioniere Generale dello Stato datata 31 luglio 2017 è stata adottata la nuova versione del Principio di Revisione ISA Italia 570 «Continuità Aziendale», che tratta delle **responsabilità del revisore** nella revisione contabile del bilancio relativamente alla continuità aziendale e delle **implicazioni per la relazione di revisione**.

Il presupposto della continuità aziendale implica che la società continuerà la sua esistenza operativa in un **futuro prevedibile** come un'entità in funzionamento.

La predisposizione di un bilancio nella prospettiva della continuità aziendale è incompatibile con l'intenzione o la necessità di liquidare l'entità o interromperne l'attività.

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

L'utilizzo del presupposto della continuità aziendale implica che attività e passività siano contabilizzate ipotizzando che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività durante il **normale svolgimento dell'attività aziendale**; di conseguenza la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili, devono essere sufficienti a rimborsare i debiti e gli impegni in scadenza.

Gli elementi fondamentali che impattano sulla valutazione da parte della direzione della capacità dell'impresa di operare in un'ottica di continuità aziendale sono:

- l'arco temporale di riferimento;
- le dimensioni e la complessità dell'impresa;
- la disponibilità delle informazioni al momento della valutazione.

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

Gli obiettivi del revisore sono quelli di:

- **acquisire elementi probativi** sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e **giungere ad una conclusione** a tale riguardo;
- **concludere**, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista **un'incertezza significativa** relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- **formulare la relazione di revisione** in conformità al principio di revisione ISA Italia 570.

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

La valutazione dell'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale da parte del revisore va effettuata:

- in sede di **pianificazione** dell'attività di revisione;
- durante lo **svolgimento delle procedure di revisione**;
- nel corso della **valutazione dei risultati delle procedure** di revisione svolte.

Quando il revisore verifica l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale deve coprire lo stesso arco temporale utilizzato dalla direzione.

Qualora tale arco temporale sia inferiore ai 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio, occorre chiedere alla direzione di estendere la sua valutazione; in caso di rifiuto da parte della direzione, il revisore dovrà valutare le potenziali implicazioni sulla relazione di revisione.

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

Alcuni esempi di procedure che il revisore deve documentare nelle sue carte di lavoro:

Pianificazione dell'attività di revisione

E' importante che venga data adeguata evidenza:

- a) delle considerazioni effettuate in merito al presupposto della continuità aziendale;
- b) della tempestività con cui sono state pianificate le relative attività, con particolare riferimento all'eventuale necessità di coinvolgimento di esperti.

Svolgimento delle procedure di revisione

Nella fase di svolgimento delle procedure di revisione occorre almeno:

- a) documentare adeguatamente gli incontri con la Direzione aziendale;
- b) esaminare i piani aziendali, con particolare riferimento alla capacità del sistema di controllo interno di generare informazioni attendibili, le ipotesi su cui si basano le previsioni ed acquisire le relative delibere degli organi sociali;
- c) ottenere conferme scritte da parte di consulenti legali e/o fiscali circa gli esiti di significativi contenziosi in essere;
- d) in caso di eventuali conferme scritte prestate dai soci e/o società controllanti (c.d. "support letter"), acquisire copia di tali conferme e verificare che vi siano impegni irrevocabili e legalmente vincolanti;
- e) ottenere specifiche attestazioni in merito alla continuità aziendale dalla Direzione Aziendale nella "lettera di attestazione".

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 700 -
«Formazione del
giudizio e relazione
sul bilancio»
aziendale»

Estratto dallo standard di relazione di revisione del principio di revisione ISA Italia 700 «Formazione del giudizio e relazione sul bilancio»:

Nel paragrafo denominato **Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

*... «**Gli amministratori sono responsabili** per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte» ...*

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 700 -
«Formazione del
giudizio e relazione
sul bilancio»
aziendale»

Estratto dallo standard di relazione di revisione del principio di revisione ISA Italia 700 «Formazione del giudizio e relazione sul bilancio»:

Nel paragrafo denominato **Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

*... «**siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori** del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento» ...*

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

Il principio ISA Italia 570 fornisce un elenco non esaustivo di “indicatori” che possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità aziendale; per contro, si precisa che la presenza di uno o più di questi elementi non significa automaticamente che la continuità aziendale debba essere messa in dubbio.

La valutazione va effettuata caso per caso valutando l'impresa nel suo complesso.

Gli indicatori si distinguono in tre categorie:

**Indicatori
Finanziari**

**Indicatori
Gestionali**

**Altri
Indicatori**

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

Indicatori Finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori o incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti;
- bilanci storici o prospettici con cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- difficoltà nel pagamento dei dividendi;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza o altre clausole contrattuali.

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

Indicatori Gestionali

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture
- comparsa di concorrenti.

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

Altri Indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge (come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari);
- procedimenti legali o regolamentari che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere **procedure aggiuntive**, quali la valutazione dei piani futuri dell'azienda, la valutazione dell'attendibilità dei dati di input usati dalla direzione nella eventuale stima dei flussi di cassa futuri, il confronto delle previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti con i risultati storici, etc.

Ove le assunzioni della direzione includano il **sostegno finanziario** da parte di soggetti terzi, e tale sostegno risulti importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve valutare se richiedere una conferma scritta e se ottenere evidenza del supporto.

La responsabilità della direzione in tema di continuità aziendale

Laddove gli amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sussistano tuttavia rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell'impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, tali incertezze e i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali, in aderenza a quanto previsto dai principi contabili di riferimento, nelle note esplicative al bilancio.

SCENARIO 1

Sussiste la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e, pertanto, gli amministratori hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non sono significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale

SCENARIO 2

Gli amministratori hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio

SCENARIO 3

Gli amministratori considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale

La responsabilità della direzione in tema di continuità aziendale

SCENARIO 1

Sussiste la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e, pertanto, gli amministratori hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non sono significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale

Qualora siano state riscontrate eventuali incertezze, queste andranno descritte, nella relazione sulla gestione congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale

SCENARIO 2

Gli amministratori hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio

Necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio, la sussistenza delle significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Dovranno essere descritte in maniera adeguata l'origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale

SCENARIO 3

Gli amministratori considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale

Sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

ISA Italia 705 -
«Modifiche al
giudizio nella
relazione del
revisore
indipendente»

DUE DEFINIZIONI IMPORTANTI:

Incertezza significativa - ISA Italia 570

Sussiste quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze, considerati singolarmente o nel loro complesso, e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si renda necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio.

Pervasività - ISA Italia 705

Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: i) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; ii) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero iii) con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

Implicazioni per la relazione di revisione in presenza di una incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

1. Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale

Se, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è inappropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere un **giudizio negativo** sul bilancio, indipendentemente dal fatto che il bilancio includa o meno adeguata informativa.

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

Implicazioni per la relazione di revisione in presenza di una incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

2. Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di una incertezza significativa in presenza di adeguata informativa

Se, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte e **il bilancio include adeguata informativa ***, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere un **giudizio senza rilievi con richiamo di informativa** al paragrafo del bilancio ove l'informativa è presentata.

* Siccome l'identificazione di un'incertezza significativa è un aspetto importante per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori, viene raccomandato l'utilizzo di una sezione separata nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa con un titolo sufficientemente esaustivo che avverta gli utilizzatori di questa circostanza.

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

Implicazioni per la relazione di revisione in presenza di una incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

3. Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di una incertezza significativa in assenza di adeguata informativa

Se, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte ma **il bilancio non include adeguata informativa**, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere un

- ✓ **giudizio con rilievi → se la carenza di informativa è giudicata significativa ma non pervasiva**
- ✓ **giudizio negativo → se la carenza di informativa è giudicata significativa e pervasiva**

La continuità aziendale nei principi di revisione

ISA Italia 570
- «Continuità
aziendale»

Implicazioni per la relazione di revisione in presenza di molteplici incertezze significative relative ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

4. Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di molteplici incertezze significative in presenza di adeguata informativa

Se, a giudizio del revisore, pur in presenza di molteplici incertezze significative l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte e **il bilancio include adeguata informativa**, l'ISA Italia 570 ritiene che il revisore possa considerare appropriato, in casi estremamente rari, dichiarare **l'impossibilità di esprimere un giudizio**.

Domande?

